

Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19.

**Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali ordinistiche e di sostenere i diritti degli utenti.

2. La presente legge:

- a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche;
- b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dagli ordini e dai collegi professionali;
- c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali ordinistiche, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

- a) per attività professionale, un'attività di lavoro finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
- b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o elenco;
- c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
- d) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale delle professioni intellettuali ordinistiche che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

*(Commissione regionale delle professioni ordinistiche: competenze e composizione)*

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche, è istituita la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La Commissione collabora alla promozione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 5.

4. La Commissione dura in carica per l'intera legislatura, ed in ogni caso fino a nuova nomina, ed è composta da :

- a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;
- b) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area giuridico-economica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
- c) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area socio-sanitaria, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
- d) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area tecnica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
- e) sette rappresentanti sindacali datoriali delle professioni intellettuali ordinistiche di rilevanza nazionale presenti sul territorio regionale.

5. Le designazioni dei membri di cui al comma 4 lettere b), c), d) ed e) avvengono secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

#### Art. 4.

##### *(Commissione regionale delle professioni ordinistiche: organizzazione e funzionamento)*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Commissione regionale delle professioni ordinistiche.

2. Il presidente ed i tre vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche, sulla base delle modalità operative definite al comma 1.

3. La Commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

4. Gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione possono partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione, al fine di ricevere elementi conoscitivi, può invitare i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

5. Per favorire l'incontro tra i professionisti e gli utenti, la Commissione, almeno una volta l'anno, convoca una seduta a cui sono invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.

#### Art. 5.

##### *(Formazione ed aggiornamento professionale)*

1. La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dagli ordini e dai collegi professionali.

#### Art. 6.

##### *(Soggetto consortile multidisciplinare)*

1. La Regione sostiene, tramite apposito contributo, la costituzione di un soggetto consortile di livello regionale, con competenza multidisciplinare, partecipato da ordini e collegi con i loro organismi di formazione.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare svolge, a favore dei professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto e degli utenti, le seguenti funzioni formative, informative ed operative:

- a) servizi di supporto all'attività di formazione svolta dagli ordini e collegi professionali;

b) interventi di informatizzazione volti a favorire la comunicazione e la condivisione di informazioni, nonché l'erogazione di servizi, anche in collaborazione con progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;

c) informazione sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i professionisti e gli utenti;

d) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;

e) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi e le attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, seleziona, mediante bando, la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti le funzioni di cui al comma 2.

4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando, di cui al comma 3, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 7.

#### Art. 7.

##### *(Istituzione di un fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche)*

1. È istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto.

2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici, nonché di altri strumenti o materiali utili per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto di nuovi studi professionali, mediante programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

c) prestiti ai professionisti che istituiscono progetti di avvio o sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli forieri di nuove possibilità occupazionali ed organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato anche pluridisciplinare;

d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce criteri e modalità per la gestione del fondo, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 30/2006.

#### Art. 8.

##### *(Norma transitoria)*

1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche, già previste dall'articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.

#### Art. 9.

##### *(Norma finanziaria)*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011, alla spesa corrente pari a 100.000,00 euro, in termini di

competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB15051 e alla spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB15052, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 ottobre 2011

p. Roberto Cota  
Il Vice Presidente  
Ugo Cavallera

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 52

*Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali.*

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Franco Maria Botta, Marco Botta, Daniele Cantore, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Rosa Anna Costa, Giampiero Leo, Angiolino Mastrullo, Massimiliano Motta, Carla Spagnuolo, il 26 luglio 2010.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 30 luglio 2010.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 aprile 2011 con relazione di maggioranza di Gian Luca Vignale e relazione di minoranza di Pentenero e Buquicchio
- Approvata in Aula il 4 ottobre 2011, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 1 astenuto e 6 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti) è il seguente:

“Art. 4 (Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Compete alla Consulta di:

a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;

c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;

f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;

g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.”.

### ***Note all'articolo 7***

-Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni , ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131) è il seguente:

“Art. 3 (Tutela della concorrenza e del mercato).

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.”.

### ***Note all'articolo 8***

-Il testo dell'articolo 4 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2007, n. 189 (Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della L. 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), è il seguente:

“Art.4 (Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

- f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
- g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
- h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
- i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
- l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.”.

### ***Note all'articolo 9***

-Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2011, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.



- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

### ***Note all'articolo 10***

-Il testo dell'articolo 47 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.*

DB15051 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Promozione e sviluppo  
dell'imprenditorialità e della cooperazione Titolo I spese correnti)

DB15052 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Promozione e sviluppo  
dell'imprenditorialità e della cooperazione Titolo II spese in conto capitale)